



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA

Provincia di Brescia

Regolamento dei benefici economici

(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013)

Approvato con deliberazione CC n. 42 del 17/12/2020

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 3 - Benefici	4
Articolo 4 - Beneficiari	5
Articolo 5 - Criteri	5
Articolo 6 - Beneficio ordinario	5
Articolo 7 - Contributi a carattere strutturale.....	6
Articolo 8 - Contributi straordinari.....	6
Articolo 9 - Erogazione	7
Articolo 10 - Benefici eccezionali a carattere umanitario.....	7
Articolo 11 - Pubblicazioni.....	8
Articolo 12 - Rinvio dinamico.....	8
Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a. culturali, turistiche, celebrative;
 - b. educative e formative;
 - c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - d. socioassistenziali, sociosanitarie;
 - e. di promozione della salute;
 - f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - g. a carattere sportivo e ricreativo;
 - h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
 - i. di protezione civile;
 - j. di promozione dello sviluppo economico.
2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico; benefici che verranno gestiti dai servizi sociali dell'ente.

Articolo 3 - Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. contributi "economico finanziari", in denaro;
 - b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente regolamento, si distinguono in:
 - a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
 - b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
 - c. eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico gestiti direttamente dai servizi sociali dell'ente.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.
2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo "eccezionale", come da ultimo comma dell'articolo precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.
3. Non possono ottenere i benefici economici movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico.

Articolo 5 - Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, verranno applicati i seguenti criteri generali:
 - a) promozione di iniziative aperte a tutta la popolazione;
 - b) promozione di iniziative mirate a singole fasce di utenza (rivolte in particolare modo ai giovani);
 - c) organizzazione di manifestazioni in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - d) il livello di concertazione con il calendario dell'Amministrazione comunale;
 - e) il rapporto tra l'entità della spesa sostenuta ed il grado di partecipazione e di positiva risonanza sul territorio delle iniziative promosse;
 - f) attività rivolte a favore di soggetti portatori di handicap;
 - g) attività che favoriscono l'integrazione dei cittadini stranieri con progetto concordato con i servizi di competenza;
 - h) attività che favoriscono la promozione dello sport mediante riduzioni sulle tariffe (ai meno abbienti, alle famiglie numerose, ecc. ecc.);
 - i) organizzazione di manifestazioni di rilievo internazionale, nazionale o comunque sovracomunali privilegiando quelle organizzate nel territorio comunale e che danno lustro alla Città di Gardone Val Trompia;
 - j) grado di interesse storico, culturale, folcloristico per la collettività locale;
 - k) riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:
 - ✓ numero di persone iscritte;
 - ✓ numero di fruitori potenziali dell'attività;
 - ✓ iscrizione o meno nel registro locale.

Articolo 6 - Beneficio ordinario

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:
 - a) entro il 31 ottobre, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) entro il 30 novembre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici;
 - c) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti ovvero durante l'intero arco dell'anno laddove non sia previsto specifico bando/avviso pubblico, per l'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle

stesse.

2. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
 - a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
 - c) un dettagliato preventivo di spesa;
 - d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri dettagliati nell'avviso. Il dirigente approva la graduatoria, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del beneficio.
4. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

Articolo 7 - Contributi a carattere strutturale

1. L'amministrazione comunale potrà inoltre riconoscere contributi a carattere strutturale.
2. I contributi appartenenti a questa categoria vengono erogati solo sulla base di un progetto presentato e concordato con l'Amministrazione comunale.
3. Per questa categoria è concessa la facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata con liquidazione dell'importo a seguito del rendiconto consuntivo delle spese sostenute.
4. I contributi vengono erogati esclusivamente per interventi eseguiti all'interno delle strutture di proprietà comunale e, in particolare in quelle in cui esista una convenzione per la gestione della struttura stessa.
5. I contributi potranno essere erogati per:
 - a) esecuzione di opere o migliorie alle strutture;
 - b) sistemazione di impianti ed attrezzature;
 - c) acquisto di attrezzature particolari per specifiche manifestazioni;
 - d) acquisto di attrezzature particolari che servano ad un effettivo miglioramento dell'attività sociale, culturale o sportiva.

Articolo 8 - Contributi straordinari

1. In casi eccezionali e straordinari è possibile erogare contributi a enti pubblici, fondazioni, società o consorzi partecipati dall'Ente a totale partecipazione pubblica. Ciò avverrà su iniziativa dell'Amministrazione stessa o di altri Comuni limitrofi ed enti pubblici in caso di attività congiunte a tutela di un interesse sociale, culturale e storico

di rilevanza per la comunità.

2. I contributi potranno essere finalizzati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:
 - ✓ interventi di conservazione di beni culturali di rilevante entità per la comunità;
 - ✓ interventi in conto capitale volti a garantire la qualità e l'economicità dei servizi a rilevanza sociale per la popolazione.
3. L'erogazione di tali contributi straordinari avverrà, in deroga alla procedura indicata negli articoli precedenti, esclusivamente a seguito dell'adozione di una deliberazione di indirizzo, debitamente motivata, da parte della Giunta Comunale sentita la Commissione consiliare competente.
4. L'erogazione economica di contributi di particolare entità economica potrà essere ripartita, con una deliberazione del Consiglio Comunale, in rate insistenti su diversi esercizi finanziari.
5. La deliberazione del Consiglio Comunale dovrà indicare, oltre alle motivazioni per lo stanziamento del contributo straordinario, l'avvenuta verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nonché il rispetto del pareggio di bilancio e dei suoi equilibri.
6. L'erogazione dei contributi straordinari rateizzati potrà avvenire in seguito alla stipula con l'ente terzo di un protocollo d'intesa che disciplini le modalità di erogazione del contributo, i reciproci impegni e le modalità di controllo sull'effettiva destinazione delle somme erogate.

Articolo 9 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione di benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 30%.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale dell'iniziativa. Nel caso di specifiche attività o manifestazioni che necessitano di un preponderante impiego di risorse umane, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato può raggiungere la soglia del 10%.
4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura disforme.

Articolo 10 - Benefici eccezionali a carattere umanitario

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi sociali dell'ente.
2. I servizi sociali svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Sono oggetto

di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.

3. In esito alla valutazione, i servizi sociali provvedono all'erogazione del beneficio economico.
4. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

Articolo 11 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a €. 1.000,00, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a €. 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico- sociale degli interessati.

Articolo 12 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione: del regolamento per l'assegnazione dei contributi nel settore delle attività culturali a gruppi, associazioni e onlus, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/11/2004; del regolamento per l'assegnazione di contributi a società sportive approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/05/2005; del regolamento per la concessione in attività dell'artigianato, commercio, agricoltura e settori diversi approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 11/11/2008.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, nonché nella raccolta dei regolamenti.